



MARCHE

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della regione Marche

Al personale docente e ATA
degli Istituti della regione Marche

e p.c.

Al Direttore USR Marche

Oggetto: fruizione giorni di permesso per motivi personali

Le scriventi OO.SS. hanno rilevato che alcuni Dirigenti Scolastici sono intervenuti in merito alla fruizione dei permessi per motivi personali ex art. 15 c. 2 del CCNL 2006/2009 a seguito dell'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Al fine di evitare interpretazioni della suddetta ordinanza che **causerebbero una limitazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori stabiliti dalle norme contrattuali**, si ritiene doveroso precisare quanto segue.

Al personale docente e ATA spettano 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Un diritto sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006-2009 il cui art. 15 c. 2 afferma che *“il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati **anche mediante autocertificazione**”*.

Tale diritto è stato recentemente esteso anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12).

Pertanto l'autorizzazione di questi permessi non è soggetta a valutazione o discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico sul merito delle motivazioni presentate dal lavoratore.

Anche l'Aran in un suo parere sostiene che la clausola contrattuale *“prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale”*.

In considerazione di ciò, sottolinea l'Aran, *“i motivi adottati dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”*. Il dirigente, pertanto limiterà il proprio controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza entrare nel merito della validità delle motivazioni addotte dallo stesso.

Qualora eccezionalmente si verifici una straordinaria richiesta contemporanea di permessi tale da pregiudicare l'organizzazione dell'attività scolastica, è possibile valutare una regolamentazione del diritto di fruizione per armonizzare le esigenze individuali con le ragioni organizzative, ma in situazione ordinaria il permesso va autorizzato sempre e comunque, come specificato sopra, per evitare possibili discriminazioni.

L'ordinanza della Cassazione non attribuisce al Dirigente nuovi poteri, ma ribadisce quali criteri debba soddisfare l'istituto dell'autocertificazione con cui il lavoratore, fatti salvi i diritti alla riservatezza, fornisce una specifica motivazione che nel caso in questione appariva eccessivamente generica. Nell'ambito di un principio di "reciproca buona fede", il lavoratore attesta, quindi, le proprie esigenze e il Dirigente Scolastico valuta "l'opportunità" (per riprendere il termine usato dalla Cassazione) di riconoscere il diritto al permesso, **con riferimento a quelle che la Corte definisce "opposte esigenze", peraltro da formalizzare, che non hanno nulla a che vedere con una valutazione discrezionale delle motivazioni addotte.**

In ragione di quanto esposto, **le scriventi OO.SS. invitano i Dirigenti Scolastici che avessero prodotto circolari interne, a seguito dell'ordinanza citata, che limitano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in merito alla fruizione dei permessi ex art. 15 c. 2 del CCNL 2006/2009, a una rettifica o annullamento, in considerazione di quanto già previsto dal contratto, così come chiarito dall'Aran.**

In caso di violazione del diritto contrattualmente sancito, le scriventi OO.SS. eserciteranno la loro funzione di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nelle sedi opportune.

Si chiede che la presente nota venga diffusa tra le lavoratrici e i lavoratori.

Ancona, 30 ottobre 2024

f/ to I Segretari Generali Regionali

FLC CGIL **Antonio RENGÀ**

CISL Scuola **Cristiana ILARI**

SNALS Confsal **Paola MARTANO**